

N. 2127

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PETRUCCI, BERNASCONI e CAZZARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

Riforma della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata
dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia
di lotterie, tombole e pesche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, ha lo scopo di riformare la legislazione vigente in materia di lotterie, tombole e pesche. La materia è attualmente disciplinata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, e dalla legge 26 marzo 1990, n. 62. In particolare quest'ultima legge ha modificato la disciplina introdotta dalla legge n. 722 del 1955, aumentando il numero e modificando il sistema gestionale delle lotterie nazionali. In particolare è stata autorizzata, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonchè di una lotteria internazionale. Le manifestazioni collegate alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Nell'individuazione delle lotterie nazionali si prevede che si debba tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti o rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Altri criteri da osservarsi sono quelli dell'equilibrata ripartizione geografica e della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. La proposta di legge introduce due modifiche: l'una tesa ad individuare le manifestazioni tradizionali più rilevanti in quelle che si svolgono annualmente nei comuni di Viareggio, Venezia, Agnano, Monza, Merano, cui si aggiunge la lotteria Italia. Tale scelta discende dalla necessità di non disperdere le potenzialità delle manifestazioni più no-

te, che hanno un ruolo insostituibile nel massimizzare il gettito erariale. La seconda proposta riguarda la regolamentazione dell'abbinamento di più manifestazioni ad una sola lotteria: in questo caso le manifestazioni tradizionali più rilevanti sono considerate manifestazioni capofila ai fini promozionale e dell'immagine.

La legge n. 62 del 1990 prevedeva che gli utili di ciascuna lotteria fossero versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili veniva devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni dovevano infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Si è inoltre stabilito che l'organizzazione delle manifestazioni e il perseguimento delle predette finalità siano attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo; la mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che almeno il 50 per cento degli utili devoluto ai comuni, nel caso delle manifestazioni tradizionali più rilevanti, sia destinato alle manifestazioni capofila, ciò al fine di tenere conto del loro prestigio, del numero degli spettatori presenti e dei costi che i comuni interessati sono costretti a sostenere per mantenere alto il livello di tali manifestazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Sono considerate manifestazioni tradizionali più rilevanti quelle che si svolgono annualmente nei comuni di Viareggio, Venezia, Agnano, Monza, Merano e la lotteria Italia».

2. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, alla fine del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «In caso di abbinamento di più manifestazioni ad una sola lotteria, le manifestazioni tradizionali più rilevanti di cui al comma 1 devono essere considerate manifestazioni capofila ai fini promozionale e dell'immagine».

3. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, alla fine del secondo comma, introdotto dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, è aggiunto il seguente periodo: «Almeno il 50 per cento degli utili devoluti ai comuni, nel caso delle manifestazioni tradizionali più rilevanti di cui al comma 1, è destinato alle manifestazioni capofila. La quota residua viene suddivisa tra le manifestazioni abbinata secondo il prestigio, il numero degli spettatori presenti e i costi che i comuni interessati sostengono».

